



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 7 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI
DELLE OP**

Assunto il 21/02/2018

Numero Registro Dipartimento: 136

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1338 del 05/03/2018

OGGETTO: PSR CALABRIA 2014/2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 16 - INTERVENTO 16.3.1 - "COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE E CONDIVIDERE IMPIANTI E RISORSE NONCHÉ PER LO SVILUPPO/LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI INERENTI AL TURISMO RURALE" ANNUALITÀ 2018..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE

· la Commissione Europea con Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;

· la Commissione Europea con Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 - ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;

· la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 607 dell'11 dicembre 2017, ha preso atto della Decisione C (2017) 7520 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;

· il Consiglio regionale della Calabria, con Deliberazione n. 273 del 19 dicembre 2017, ha preso atto della Decisione C (2017) 7520 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

CONSIDERATO

- che il PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle misure a investimento ed in particolare:

- che la Misura 16 – Cooperazione; attraverso l'Intervento 16.3.1. – “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”, stabilisce le modalità di ammissione al sostegno di progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli, forestali ed agroalimentari e piccoli operatori turistici finalizzate a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala attraverso il sostegno a:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune;

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

· che i beneficiari del citato intervento aggregazioni (Partenariati) che comprendano almeno due soggetti tra “piccoli operatori” del settore agricolo, forestale, della filiera agroalimentare e della filiera turistica. Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende:

- una micro-impresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE,

- o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento delle opere.

RITENUTO, pertanto, dover procedere, alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sulla Misura 16 – intervento 16.3.1. - del PSR Calabria 2014/2020, per l'annualità 2018, nonché delle disposizioni attuative e relativi documenti a corredo che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, di regolamentare la presentazione e la gestione delle domande di adesione al suindicato avviso rinviando a quanto previsto nelle “Disposizioni procedurali” per il trattamento delle domande di sostegno” che si allegano, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la Regione Calabria ai sensi del comma 3, art.3, del D.lgs 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale “ARCEA”, riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 e operativo fin dal 1 luglio 2010 per l'erogazione dei finanziamenti relativi al PSR 2007-2013.

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di € 2.500.000,00 e trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

RITENUTO di dover aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo che:

- le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 23 aprile 2018;
- per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
- unitamente alla presentazione telematica ed entro il medesimo termine su indicato, le domande di sostegno, così come restituite dal SIAN e corredate dalla documentazione richiesta dal bando, dovranno, inoltre, pervenire via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it . Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema.

VISTI

Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013 ; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Reg. (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.; il Regolamento U.E. n. 1151/2012; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017;

- 'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
- Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".
- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il D.M. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubb. sulla GU del 29/03/2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

VISTI, altresì,

- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;
- la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino "Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all'ing. Carmelo Salvino l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e risorse agroalimentari";
- il D.D.G. n. 12847 del 21/11/2017 con il quale è stato conferito al dott. Domenico Modaffari l'incarico di Dirigente del Settore n. 7 "PSR 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP";

- il D.D.G. n. 6470 del 20 giugno 2017, PSR Calabria 2014/2020, Organigramma di attuazione Centri di Responsabilità- Settore 7.

Visto il parere favorevole di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, acquisito agli atti.

Sulla scorta dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata di regolarità degli atti e dalla dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Dirigente del Settore n. 7;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **approvare** l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 16 – intervento 16.3.1. *“Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”*, del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2018, nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **stabilire** di regolamentare la presentazione e la gestione delle domande di adesione al suindicato avviso secondo quanto previsto nelle “Disposizioni procedurali” per il trattamento delle domande di sostegno” che si allegano, altresì, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **aprire** i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo che:
 - le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 23 aprile 2018;
 - per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
 - unitamente alla presentazione telematica ed entro il medesimo termine su indicato, le domande di sostegno, così come restituite dal SIAN e corredate dalla documentazione richiesta dal bando, dovranno, inoltre, pervenire via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it . Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema.
- **dare atto** che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso pari ad € 2.500.000,00 (Euro Duemilionicinquecento/00) non grava sul bilancio regionale, atteso che la stessa trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA

MISURA	INTERVENTO	ANNUALITA'	DOTAZIONE
Misura 16	16.3.1	2018	€ 2.500.000,00

- **provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente nonché sul sito [www.calabriapsr.it](http://trasparenza.regione.calabria.it/sites/index.php) <http://trasparenza.regione.calabria.it/sites/index.php>
- **notificare** il presente atto all'Organismo Pagatore ARCEA.

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

MODAFFARI DOMENICO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

SALVINO CARMELO

(con firma digitale)



UNIONE EUROPEA

«Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali»



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA



AVVISO PUBBLICO

Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria 2014 – 2020

Misura16 – Cooperazione	
Intervento 16.3.1.	Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- Il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72 , n. 234/79 , 1037/2001, 1234/2007 del Consiglio;
- Il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Il Regolamento (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Il Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
- Il Regolamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio,;
- Il Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Il Regolamento (UE) 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Il DM4280 08/05/2014 in attuazione dell'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
- Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".
- Il Reg. Delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

- Il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il D.M. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29/03/2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all' agricoltore in attività;
- Il D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.
- Il D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

VISTI, altresì,

- la Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- La Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 607 dell'11 dicembre 2017, che ha preso atto della Decisione C (2017) 7520 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale
Viale Europa
88100 Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura ed intervento, rende note le modalità di ammissione al sostegno di progetti di

cooperazione tra piccoli operatori agricoli, forestali ed agroalimentari e piccoli operatori turistici. L'intervento 16.3.1 è, infatti, finalizzato a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala attraverso il sostegno a:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune;
- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Misura 16 – Cooperazione

Intervento 16.3.1 – “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”.

3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” e alle “Disposizioni Procedurali” allegate, unitamente alla documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico per formarne parte integrante e sostanziale.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando per la Misura sono le seguenti:

MISURA	INTERVENTO	ANNUALITA'	DOTAZIONE
Misura 16	16.3.1	2018	€ 2.500.000,00

5) SCADENZA

In merito alla puntuale presentazione delle domande di sostegno si precisa che:

- ✓ le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il **23 aprile 2018**;
- ✓ per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
- ✓ unitamente alla presentazione telematica ed entro il medesimo termine su indicato, le domande di sostegno, così come restituite dal SIAN e corredate dalla documentazione richiesta dal bando, dovranno, inoltre, pervenire via mail al seguente indirizzo: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it . Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema.

6) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs 165/1999 ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.

PSR CALABRIA 2014-2020

INTERVENTO 16.3.1 "COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE E CONDIVIDERE IMPIANTI E RISORSE, NONCHÉ PER LO SVILUPPO/LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI INERENTI AL TURISMO RURALE".

PIANO DI COOPERAZIONE

INSERIRE IL NOME DEL PROGETTO

1. DENOMINAZIONE DELL'AGGREGAZIONE PROPONENTE

2. FORMA GIURIDICA DELL'AGGREGAZIONE

(indicare forma giuridica) _____

☐ Costituita con accordo di cooperazione registrato in data presso

.....

☐ Da costituirsi

3. COMPOSIZIONE DELL'AGGREGAZIONE

3.1. Elenco partner

N.	Denominazione	Tipologia (1)	CUAA	Sede Legale	Sede Operativa	Codice Ateco		Prodotto agricolo
						n.	Descrizione	

(se necessario aggiungere altre righe)

- (1) A: micro-impresa agricola; B: micro-impresa forestale; C: micro-impresa operante nel settore agroalimentare; D: micro-impresa operante nel settore turistico; E: persone fisiche.
(2) In caso di azienda agricola indicare il/i prodotti agricoli.

3.2. Breve presentazione del capofila e degli altri partner

--

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE CHE SI INTENDE REALIZZARE

--

5. DESCRIZIONE DEL RUOLO DEL CAPOFILA E DEI PARTNER NEL PROGETTO DI COOPERAZIONE (indicare la ripartizione delle attività tra i partner con riferimento alle specifiche competenze di ognuno; garantire la coerenza delle informazioni fornite in questo punto rispetto a quanto indicato nel piano dei costi ed alla domanda di sostegno)

--

6. DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

6.1. Soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole/agroalimentari/turistiche (riempire solo i campi pertinenti descrivendo puntualmente le soluzioni adottate attraverso il progetto di cooperazione).

Organizzazione di processi di lavoro in comune delle imprese finalizzate al marketing territoriale e agroalimentare

--

Condivisione di locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione

--

Utilizzo di tecnologie ICT per la condivisione di processi e fattori produttivi

--

6.2. Raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali e della redditività aziendale attraverso: **(riempire solo i campi pertinenti; descrivere e quantificare i risultati attesi)**

Organizzazione di processi di lavoro in comune delle imprese finalizzate al marketing territoriale e agroalimentare

--

Condivisione di locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione

--

Utilizzo di tecnologie ICT per la condivisione di processi e fattori produttivi

--

6.3. Incremento occupazionale **(indicare e giustificare il numero potenziale di nuovi occupati ottenuto attraverso il progetto di cooperazione)**

--

Allegato 1

6.4. Trasferibilità delle soluzioni adottate **(descrivere i servizi, prodotti, o innovazioni da implementare lungo la rete di soggetti cooperanti, le attività necessarie e gli eventuali ostacoli alla trasferibilità delle soluzioni adottate).**

7. DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

8. GOVERNANCE **(descrivere le modalità di coordinamento e comunicazione tra i partner; le attività necessarie per garantire la regolare attuazione del progetto di cooperazione ed il rispetto del cronoprogramma; le modalità di risoluzione di eventuali problemi)**

1. PIANO DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI (aggiungere righe se necessario)

1.1. Quadro Generale

di mercato			
			Totale
Costi di esercizio della cooperazione (max 25% dell'importo del progetto)			
			Totale
Costi di animazione e divulgazione			
			Totale
Acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione			
			Totale
Costi diretti relativi ad investimenti materiali ed immateriali per l'attuazione del piano di cooperazione			
			Totale
			Totale progetto

8.1. Ripartizione costi per partner (aggiungere tabelle se necessario)

Partner 1 – Capofila

Tipologia di costo (disposizioni attuative, par. 7)	Descrizione dei costi	Importo (€)

Allegato 1

	Totale	
Costi di esercizio della cooperazione (max. 25%)		
	Totale	
Costi di animazione e divulgazione		
	Totale	
Acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione		
	Totale	
Costi diretti relativi ad investimenti materiali ed immateriali per l'attuazione del piano di cooperazione		
	Totale	
	Totale partner	

Partner 2

Tipologia di costo (disposizioni attuative, par. 7)	Descrizione dei costi	Importo (€)
Studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato		
	Totale	
Costi di esercizio della cooperazione (max. 25%)		
	Totale	
Costi di animazione e divulgazione		
	Totale	
Acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione		
	Totale	
Costi diretti relativi ad investimenti materiali ed		

immateriali per l'attuazione del piano di cooperazione		
	Totale	
	Totale partner	

[illegible]

Regione Calabria
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
Misura 16.03.01

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL PARTENARIATO
(contenuti minimi dell'accordo di cooperazione)

I seguenti partner:

(Denominazione Partner) _____, codice fiscale/Partita
IVA/CUAA _____ con sede
in _____, nella persona del proprio rappresentante legale *[se diverso
da persona fisica]* _____, nato a _____
_____, il _____ di seguito denominato Capofila;

(Denominazione Partner) _____, codice fiscale/Partita
IVA/CUAA _____ con sede
in _____, nella persona del proprio rappresentante legale *[se diverso
da persona fisica]* _____, nato a _____
_____, il _____;

aggiungere altri partner se necessario

PREMESSO

- che la Regione Calabria, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha pubblicato un bando a valere sulla misura 16.03.01 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale";

- che, ai sensi delle disposizioni attuative, hanno titolo a ricevere il sostegno le aggregazioni tra “piccoli operatori”, per come definiti dal bando, costituite in una delle forme previste dalla legge, attraverso la stipula e la registrazione di un accordo di cooperazione;
- che, in caso di concessione del contributo, l’accordo deve essere finalizzato all’attuazione ed alla gestione del progetto di cooperazione denominato “_____”, parte integrante della domanda di sostegno presentata dal capofila alla Regione Calabria;

Tutto ciò premesso, i partner

DICHIARANO

di approvare il progetto di cooperazione “_____” di cui alla sopra citata domanda di sostegno;

di impegnarsi a costituirsi (in caso di approvazione alla proposta) in una delle forme previste dalla legge per l’attuazione del progetto di cooperazione sulla base di un accordo di cooperazione che abbia i seguenti contenuti minimi:

- i. oggetto dell’accordo è la definizione delle modalità di cooperazione tra il capofila e i partner del progetto, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno, ai fini della efficace, efficiente e corretta gestione del progetto;
- ii. i contenuti del progetto sono quelli indicati nel formulario approvato dalla Regione Calabria e che si intendono riportati e confermati integralmente nell’accordo, fatte salve eventuali modifiche apportate nel corso dell’istruttoria da parte degli uffici regionali;
- iii. in particolare, l’accordo richiama le indicazioni contenute nel progetto in merito alle attività, al piano dei costi ed alla relativa ripartizione tra i partner. Si richiamano, inoltre, le disposizioni in merito alla governance del partenariato ed alla disseminazione dei risultati della cooperazione;
- iv. la durata dell’accordo decorre dalla data della stipula fino al termine di tutti gli impegni assunti nei confronti della Regione Calabria con l’accettazione del contributo;
- v. l’accordo chiarisce che il capofila è il referente unico del progetto nei confronti della Regione Calabria ed il beneficiario contributo pubblico concesso sulla misura 16.03.01. In quanto tale, il capofila è soggetto a tutti gli obblighi comunitari, nazionali e regionali in materia di contributi FEASR, al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di valutazione, degli impegni, del cumulo di contributi “de minimis”, delle disposizioni in tema di controlli e sanzioni e di ogni altra norma applicabile;
- vi. l’accordo specifica quali sono i compiti attribuiti al capofila. Il capofila:
 - rappresenta tutti i partner di progetto ed è l’interlocutore di riferimento davanti all’Autorità di Gestione del PSR e all’Organismo pagatore o suo delegato, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
 - è titolare della domanda di sostegno e presenta alla Regione Calabria le eventuali domande di variazioni del progetto, incluse quelle relative al piano finanziario;
 - garantisce il coordinamento complessivo del progetto facendo in modo che i partner, ciascuno per le

proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi del progetto, assicurando l'interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione della/e innovazione/i;

- invia tutte le comunicazioni alla Regione Calabria tramite PEC e/o raccomandata A/R ed informa i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con la Regione;
- esegue, in conformità alle norme applicabili, le attività progettuali di cui è direttamente responsabile, ne sostiene i costi e ne assicura la tracciabilità per come previsto dalle disposizioni procedurali del bando;
- predispone e invia alla Regione Calabria la/e domanda/e di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri partner; a tal fine, provvede alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di pagamento;
- riceve le risorse sulla base delle spese da effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute; provvede tempestivamente a destinare ai partner la quota di contributo corrispondente alle spese sostenute da ciascuno di essi e riconosciute;
- informa la Regione Calabria sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla Regione;
- elabora le relazioni intermedie e finali del progetto secondo i tempi e le modalità indicati dalla Regione Calabria;
- si impegna a mantenere i requisiti di ammissibilità ed a rispettare gli impegni, i criteri di selezione e gli altri obblighi connessi con il contributo, secondo quanto dichiarato in fase di domanda di sostegno;
- garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l'attuazione delle attività;
- informa tempestivamente il partenariato in caso di: preavviso di controlli in loco ed altre ispezioni da parte di organismi preposti; applicazione di riduzioni e sanzioni sulle domande di pagamento; avvio di procedure di recupero di somme indebitamente percepite; avvio di procedimenti di revoca del contributo.

vii. l'accordo chiarisce che i partner diversi dal capofila, pur non essendo titolari di domande di sostegno e pagamento, possono effettuare le spese connesse alle rispettive attività progettuali e ricevere, tramite il capofila, il relativo contributo. Per questo motivo, essi sono soggetti alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di contributi FEASR, al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di valutazione, degli impegni, del cumulo di contributi "de minimis", delle disposizioni in tema di controlli e sanzioni e di ogni altra norma applicabile;

viii. l'accordo specifica quali sono i compiti attribuiti ai partner diversi dal capofila. I partner diversi dal capofila:

- svolgono le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel formulario di progetto in conformità con le norme applicabili;
- forniscono al capofila ed a tutto il partenariato la più ampia collaborazione per la realizzazione del

progetto secondo le modalità e le tempistiche previste dal formulario di progetto;

- in vista della presentazione delle domande di pagamento, rendicontano al capofila le rispettive spese, sostenute e tracciate in conformità alle disposizioni procedurali;
 - ricevono, dal capofila, il contributo spettante sulla base delle spese da effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute;
 - si impegnano a mantenere i requisiti di ammissibilità ed a rispettare gli impegni, i criteri di selezione e gli altri obblighi connessi con il contributo, secondo quanto dichiarato in fase di domanda di sostegno;
 - garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità ed informazione;
 - partecipano attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati di progetto;
 - informano immediatamente il capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione del progetto e comunicano le misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale;
 - informano il capofila sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui hanno la responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e la tempistica previste dall'Amministrazione regionale.
- ix. l'accordo stabilisce che qualsiasi modifica della composizione del partenariato deve essere preventivamente comunicata alla Regione. La Regione valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e di selezione con riferimento al partenariato ed al progetto di cooperazione, per come ridefiniti in seguito alla proposta di modifica. La Regione può autorizzare o meno la modifica e può formulare prescrizioni al capofila.
- x. l'accordo fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili in materia di sanzioni e riduzioni. L'accordo precisa che eventuali sanzioni e riduzioni saranno applicate dalla Regione sul contributo erogabile al capofila beneficiario. L'accordo disciplina le modalità con cui le sanzioni e le riduzioni saranno ripartite tra i partner (in caso di violazioni attribuibili al partenariato nel suo insieme o a tutti i partner) o fatte gravare sui partner responsabili (in caso di violazioni attribuibili a singoli partner).
- xi. l'accordo può disciplinare, inoltre, tutti gli aspetti organizzativi e giuridici non compresi nei presenti contenuti minimi (es. proprietà dei beni oggetto di investimento, risoluzione delle controversie, ecc...)

I partner

DICHIARANO INOLTRE

di essere a conoscenza degli obblighi, degli impegni, delle condizioni e dei requisiti previsti dal bando di riferimento;

di essere a conoscenza di quanto previsto per il trattamento delle domande di sostegno e pagamento dalle disposizioni procedurali del bando di riferimento;

SI IMPEGNANO

a rispettare il piano delle attività e dei costi, ripartito per partner, ed il cronoprogramma così come approvati dalla

Regione, fatte salve eventuali modifiche decise con l'accordo di tutti i partner per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto ed approvate dalla Regione;

a farsi carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività e non previste nel piano finanziario del Progetto;

a presentare, in caso di approvazione del progetto, l'atto di costituzione del raggruppamento, i cui contenuti minimi devono essere conformi alla presente dichiarazione di impegno, registrato nelle forme previste dalla legge, entro il termine che sarà stabilito nella lettera di notifica della concessione del finanziamento;

Letto, confermato e sottoscritto

_____, li _____

Firma del rappresentante legale del capofila del progetto _____

Firma dei rappresentanti legali di tutti i partner

Allegato 3

Regione Calabria
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
Misura 16.03.01

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CAPOFILA E DEI PARTNER

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____ nato/a
a _____ Prov. _____
il _____ e residente a _____
Prov. _____ in via _____
n° _____ tel. _____.

Nella sua ☐ qualità di titolare /rappresentante legale dell'impresa:

☐ agricola; ☐ forestale; ☐ agroalimentare; ☐ turistica

denominata _____
PEC _____ con sede in
_____ Prov. _____ via
_____ n. _____

Ovvero nella sua qualità di persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della
presentazione della domanda di sostegno;

avendo presentato domanda di sostegno a valere sull'intervento 16.3.1 del PSR Calabria 2014-2020, in qualità di capofila/partner nell'ambito del raggruppamento di piccoli operatori denominato _____;

consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000)

DICHIARA

che l'impresa è iscritta presso la camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _____ (____) con i seguenti dati: Codice Fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA _____, data _____ di _____ iscrizione _____, numero di Repertorio Economico Amministrativo _____ codice ATECORI _____; forma giuridica _____;

ovvero, in caso di persona fisica:

di impegnarsi a formalizzare l'iscrizione presso la CCIAA in caso di concessione del contributo.

DICHIARA, inoltre,

che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.lvo 06/09/2011, n. 159, che fa divieto di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. .

di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell'aiuto richiesto;

di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;

di impegnarsi, in caso di esito positivo dell'istruttoria e di ammissione a finanziamento, a:

- presentare (per i partner, tramite il capofila) la documentazione prevista dal punto 11.2 delle disposizioni attuative per la formalizzazione della concessione del contributo;
- mantenere i requisiti di ammissibilità all'intervento 16.3.1 ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura del progetto;
- provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale;
- non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013, modifiche sostanziali all'operazione approvata che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: la cessazione dell'attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell'area ammissibile; il cambio di destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento
- rispettare eventuali obblighi imposti a livello comunitario, nazionale e regionale anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;

Luogo e data _____

Firma del dichiarante _____

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore).



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 16 – Cooperazione (art. 35)	
Intervento 16.3.1	Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.
Finalità	L'operazione è finalizzata a sostenere la cooperazione tra piccoli operatori agricoli e forestali al fine di superare le criticità connesse alle micro dimensioni aziendali, per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.
Destinatari	Partenariati tra almeno due soggetti tra “piccoli operatori” del settore agricolo e della filiera agroalimentare e della filiera turistica
Dotazione Finanziaria	Euro 2.500.000,00
Responsabile del Procedimento	Dirigente di Settore pro tempore
Contatti	0961\858551 PEC: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Sommario

1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 35 lett. c).

2. Descrizione dell'intervento

Il presente intervento è attivato nell'ambito della misura 16 "Cooperazione" e della sotto-misura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale".

L'operazione è finalizzata al sostegno di progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli, forestali ed agroalimentari e piccoli operatori turistici finalizzate a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala attraverso il sostegno a:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune;
- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese mediante l'adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione ("sharing") delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).

L'intervento 16.3.1 contribuisce agli obiettivi della focus area 6A della strategia del PSR *"Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell'occupazione"*, – in quanto finalizzato a rafforzare i presupposti strutturali e di contesto ed il sostegno diretto alla creazione di nuova imprenditorialità nei settori più innovativi ed a migliorare la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo a fermare la fuoriuscita di popolazione dalle aree rurali.

3. Localizzazione dell'intervento

Le operazioni sostenute dalla Misura in conformità con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ubicate nelle aree rurali classificate come B, C, D della Regione Calabria.

4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è una forma di aggregazione (Partenariato) che comprenda almeno due soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo, forestale, della filiera agroalimentare e della filiera turistica.

Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende:

- una micro-impresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE,
- o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento delle opere.

I "piccoli operatori" coinvolti nel progetto di cooperazione si aggregano con la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione che dovrà essere regolarmente registrato.

L'aggregazione sarà rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell'aiuto (allegato 3), ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner.

Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinente, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15).

5. Condizioni di ammissibilità

5.1 Ammissibilità del soggetto proponente

L'aggregazione che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

- essere un'aggregazione di "piccoli operatori" operanti nell'ambito delle attività agricola, forestale, agroalimentare, turistica.
- essere un'aggregazione costituita attraverso l'Accordo di Cooperazione debitamente registrato. Possono, presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando, l'impegno e l'obbligo di costituirsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.
- garantire unitarietà di azione e di obiettivi, dando evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

5.2 Ammissibilità della proposta

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da un Piano di Cooperazione inerente:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune;
- e/o azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Il Piano di Cooperazione dovrà:

- a) descrivere il progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrivere i risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;
- c) descrivere il modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrivere il contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrivere le modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate:

- da imprese che risultino "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01).

6. Impegni del beneficiario in fase di attuazione del progetto ed impegni ex post

La concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dei seguenti impegni in fase di attuazione del progetto:

- presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo (si veda il successivo punto 11.2);
- mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
- acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività finanziata entro la data di chiusura del progetto;
- provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale;
- non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013, agli investimenti finanziati con l'operazione approvata modifiche sostanziali che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: la cessazione dell'attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell'area ammissibile; il cambio di destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento.

7. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili derivanti dalla cooperazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a) costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- b) costi di esercizio della cooperazione quali: spese per la costituzione dell'aggregazione; costi di gestione per l'organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c) costi di animazione (eventi, manifestazioni, etc.) e costi divulgazione (materiale divulgativo, materiale pubblicitario etc.);
- d) acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software). La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla

percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Relativamente ai costi di cui alla lett. b), e c), in quanto non classificabili come investimenti, non sarà possibile la concessione di anticipo. A tal fine si precisa che, per le altre voci di costo, il riconoscimento dell'anticipo è subordinato alla specifica previsione nell'ambito della rispettiva scheda di misura del PSR, che al momento risulta in corso di modifica per ottenere l'autorizzazione alla concessione.

Sono, inoltre, ammissibili i seguenti costi diretti in quanto strettamente funzionali e correlati alla realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione del Piano di Cooperazione.

In particolare sono ammissibili le voci di spesa:

- e) costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere edili e relativa impiantistica);
- f) acquisto ex novo di macchinari e attrezzature;
- g) investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali a condizione che siano strettamente collegati all'intervento;
- h) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere e) e f), come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità.

Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione:

- per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
- ovvero max il 3% nel caso l'investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
- per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%.

Rispetto a tali costi diretti, le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR. Le prestazioni volontarie non retribuite non sono ammissibili per le opere di edilizia.

Ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché alle Linee Guida di ammissibilità delle spese

relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf e alle “Disposizioni Procedurali” esplicative a corredo.

8. Ragionevolezza dei costi

La congruità dei costi ammissibili sarà valutata sulla base dei parametri sotto riportati. Eventuali costi superiori ai limiti stabiliti nel presente paragrafo, saranno ammessi soltanto fino alla concorrenza dell'importo ritenuto ragionevole.

Per quanto riguarda le spese di trasferta connesse con l'attività di cooperazione e debitamente documentate, si farà riferimento al disciplinare applicabile ai dipendenti della Giunta regionale, emanato con decreto dirigenziale n. 10134 del 24 luglio 2008, che stabilisce, tra le altre disposizioni, i massimali per il rimborso delle spese esposti nella tabella sottostante:

	Viaggio	Pasti	Pernottamenti
Personale dirigente	Biglietti aerei in classe economica; biglietti di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima classe;	30,55 € per singolo pasto 61,10 € per due pasti al giorno – o 50 € per un solo pasto – in caso di trasferte di durata non inferiore a 24 ore	250 € per singolo pernottamento
Personale non dirigente	rimborso chilometrico , per utilizzo di mezzo proprio, pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip in vigore il primo del mese considerato (per ogni km percorso).	22,26 € per singolo pasto 44,26 € per due pasti al giorno – o 35 € per un solo pasto – in caso di trasferte di durata non inferiore a 24 ore.	200 € per singolo pernottamento

In relazione alle spese per consulenze, il documento di riferimento è il regolamento n. 12/2016 della Regione Calabria, **approvato con DGR 307 del 9.8.2016**, sulle modalità di selezione di figure professionali per l'assistenza tecnica al POR Calabria 2014/2020, che fissa il compenso a giornata/uomo in:

- 80 € oltre IVA e cassa per i profili junior;
- 130 € oltre IVA e cassa per i profili middle;

- 250 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 5 e 7 anni);
- 350 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 7 e 10 anni);
- da un minimo di 350 € a un massimo di 600 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza superiore a 10 anni).

I costi orari per il personale dipendente impiegato nelle attività di cooperazione sono calcolati ai sensi dell'art. 68, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dividendo per 1.720 i più recenti costi annui lordi documentati dalle tabelle sulle retribuzioni contrattuali del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per i principali settori produttivi.

I soggetti privati che acquisiscono beni e servizi devono richiedere tre preventivi analitici e confrontabili a ditte in concorrenza e scegliere l'offerta che presenta l'importo più basso. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura/servizi. Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
- comparabili;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per quanto riguarda i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico, la base dati per la valutazione della ragionevolezza dei costi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l'ultima versione aggiornata.

Relativamente i lavori agricoli, dovrà essere utilizzato il Prezziario regionale per i lavori agricoli e forestali secondo l'ultima versione aggiornata.

Per quanto riguarda gli altri investimenti, la ragionevolezza dei costi sarà valutata sulla base di preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti.

9. Importi ammissibili e percentuali di sostegno

Il sostegno è concesso ai sensi del regime “*de minimis*” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Ciascun progetto di cooperazione, comprensivo dell'investimento, potrà essere sostenuto con un contributo pubblico massimo di euro 200.000,00, corrispondente ad una aliquota di sostegno pubblico dell'80%.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 2 anni decorrenti dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

Per i costi di esercizio della cooperazione, paragrafo 7, lettera b), la spesa ammissibile è soggetta alla limitazione del 25% del valore complessivo del piano progettuale elaborato.

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del beneficiario capofila e di ciascun partner, saranno effettuate, ove pertinenti, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15), nonché, laddove pertinente ai sensi della disciplina vigente, quelle collegate al codice Antimafia.

Qualora in seguito alle verifiche del cumulo per l'aiuto individuale ricevuto dovesse risultare superato il massimale previsto per il "de minimis", il maggior importo che ne deriva verrà decurtato dal contributo ammesso.

10. Criteri di selezione

Ai fini della elaborazione della graduatoria, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella tabella sottostante. I criteri sono stati stabiliti sulla base del paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda dell'intervento 6.4.1 del PSR Calabria 2014-2020.

Per accedere al sostegno, le domande devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso di almeno due criteri.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI
Massimo 60 punti			
Corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata	10	Processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli, forestali ed agroalimentari al fine di superare le criticità connesse alle micro dimensioni aziendali e sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole	5
		Processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli, forestali, agroalimentari ed operatori turistici, che sviluppino progetti innovativi di commercializzazione	5
Maggiore priorità all'ubicazione delle attività oggetto del Piano di cooperazione nelle aree rurali più svantaggiate (aree D del programma con minore densità abitativa)	max 10	Progetto localizzato interamente in area D con minore densità abitativa	10
		Progetto che prevede il coinvolgimento di partner in area D	5
Maggiore numero di soggetti cooperanti	max 15	N. di "piccoli operatori" compreso tra 10 e 20	2
		N. di "piccoli operatori" compreso oltre 20	5
		Partenariati tra almeno 30 soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo e forestale, della filiera agroalimentare e della	10

		filiera turistica.	
		Partenariati tra almeno 50 soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo e forestale, della filiera agroalimentare e della filiera turistica.	15
Maggiore grado di trasferibilità delle soluzioni adottate	max 8	Servizi, prodotti, o innovazioni comuni da implementare lungo la rete di soggetti cooperanti (da 1 a 5)	4
		Servizi, prodotti, o innovazioni comuni da implementare lungo la rete di soggetti cooperanti (da 5 a 10)	8
Migliori risultati in termini di benefici economici per i soggetti cooperanti, in termini di maggiore redditività delle imprese	max 10	Organizzazione di processi di lavoro in comune delle imprese finalizzate al marketing territoriale e agroalimentare	7
		Condivisione di locali di produzione e/o di commercializzazione e/o di impianti di lavorazione	8
		Utilizzo di tecnologie ICT per la condivisione di processi e fattori produttivi	10
Maggiore incremento occupazionale ottenuto	max 7	Aumento potenziale numero di occupati da 10 a 20	4
		Aumento potenziale numero di occupati da 20 a 50	7

11. Documentazione richiesta

11.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno, presentata dal soggetto capofila nei modi previsti dalle disposizioni procedurali, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Piano di cooperazione Allegato 1 - compilato con tutte le informazioni richieste nel paragrafo 5.2 e con le informazioni utili ai fini della dimostrazione di quanto previsto per i criteri di selezione, compresa la scheda di dettaglio delle spese da sostenere a carico del capofila e di ciascun partner;
- Dichiarazioni e impegni del Partenariato (allegato 2);
- Dichiarazioni e impegni del Capofila e dei Partner (allegato 3);
- Per l'acquisto di beni materiali (impianti, strumenti, macchinari, attrezzature), tre preventivi di spesa indipendenti e comparabili. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente (capofila/partner), devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura;
- Per gli interventi che comportano la realizzazione di opere edili e relativa impiantistica:
 - progetto preliminare delle opere e degli impianti a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale;
 - computo metrico analitico estimativo delle opere redatto utilizzando i codici e i prezzi del prezziario regionale di riferimento.
 - relazione tecnica, debitamente timbrata e sottoscritta dal tecnico incaricato, descrittiva dei lavori con documentazione fotografica – panoramica e di dettaglio - ex ante. In caso di "contributi in natura" la relazione dovrà evidenziare le seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

La relazione tecnica dovrà, infine, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante che *“per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere”*. La dichiarazione dovrà, altresì, fare riferimento ai possibili effetti negativi sull'ambiente da parte dell'investimento e alla conseguente valutazione dell'impatto ambientale.

- Autorizzazioni varie (amministrative e sanitarie) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione, qualora pertinenti, ovvero impegno ad acquisirle entro la data di chiusura del progetto;
- Altra documentazione ritenuta utile anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione;
- Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo delle singole domande, racchiuso in un'unica cartella compressa in formato zip, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato a sistema nella voce “ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA”. La ulteriore “documentazione utile” andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip, nell'apposita voce “ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA”.

All'esito del rilascio, la domanda del capofila unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovranno essere trasmesse, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali.

11.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- dichiarazione “De Minimis” (reperibile tra i Documenti Utili del bando) resa da parte del soggetto capofila e da ciascun partner per consentire le necessarie verifiche preliminari alla notifica della lettera di concessione. La dichiarazione dovrà essere trasmessa via PEC al Settore competente;
- in caso di aggregazione non formalmente costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno, Accordo di Cooperazione, debitamente sottoscritto e registrato;
- copia titoli di disponibilità degli immobili per gli interventi riferibili ai costi diretti. I titoli dovranno avere una durata minima di **7** anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1305/2013;
- nel caso di persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento, dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/200, di regolare costituzione dell'impresa e sua iscrizione nei registri della Camera di Commercio.
- per le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, dichiarazione contenente i dati per la richiesta dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

La citata documentazione dovrà pervenire agli uffici regionale via PEC all'indirizzo di riferimento del bando.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

12. Pubblicità, controlli e monitoraggio

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 ed alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, alle disposizioni procedurali del bando nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
INTERVENTO 16.3.1

SOMMARIO

<u>1.DOMANDA DI SOSTEGNO.....</u>	<u>4</u>
<u>Modalità di presentazione della domanda di sostegno. Disposizioni generali.....</u>	<u>4</u>
<u>Modalità di presentazione della domanda di sostegno: disposizioni specifiche per l'intervento 16.3.1.</u>	<u>5</u>
<u>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....</u>	<u>5</u>
<u>Istruttoria.....</u>	<u>5</u>
<u>Ricevibilità e ammissibilità.....</u>	<u>6</u>
<u>Valutazione e predisposizione delle graduatorie.....</u>	<u>6</u>
<u>CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.....</u>	<u>7</u>
<u>DOMANDA DI PAGAMENTO.....</u>	<u>8</u>
<u>Modalità di presentazione della domanda di pagamento.....</u>	<u>8</u>
<u>Anticipi.....</u>	<u>10</u>
<u>Stato di avanzamento (sal).....</u>	<u>11</u>
<u>Saldo.....</u>	<u>12</u>
<u>NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO.....</u>	<u>14</u>
<u>DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....</u>	<u>16</u>
<u>TEMPI DI ESECUZIONE.....</u>	<u>17</u>
<u>VARIAZIONI AL PROGETTO.....</u>	<u>17</u>
<u>Cambio beneficiario.....</u>	<u>18</u>
<u>Modifiche alla composizione del partenariato.....</u>	<u>18</u>
<u>Cambio della sede dell'investimento.....</u>	<u>19</u>
<u>Variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto.....</u>	<u>19</u>
<u>Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto.....</u>	<u>20</u>
<u>PROROGHE.....</u>	<u>20</u>
<u>CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....</u>	<u>20</u>
<u>RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.....</u>	<u>21</u>
<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....</u>	<u>21</u>
<u>Logo e slogan.....</u>	<u>22</u>



<u>INFORMATIVA ANTIMAFIA.....</u>	<u>23</u>
<u>MONITORAGGIO.....</u>	<u>23</u>
<u>DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>23</u>

1. DOMANDA DI SOSTEGNO

Modalità di presentazione della domanda di sostegno. Disposizioni generali.

È possibile presentare domande di sostegno a valere sulle singole Misure/Interventi secondo le modalità esposte nel presente documento.

Le domande volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.

È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione da parte dell'utente abilitato che dovrà sottoscriverla con firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di sostegno.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire esclusivamente in via telematica viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

La domanda dovrà risultare corredata di tutta la documentazione prevista dal bando e, unitamente anche all'elenco riepilogativo dei documenti, dovrà essere caricata a sistema in un'unica cartella compressa formato zip posizionata all'interno delle seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI

Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno intervento 16.3.1 4

DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA” Il nome di ciascun documento ed il nome del file corrispondente dovranno recare la stessa denominazione riportata, sottolineata, nel bando – “*Documentazione richiesta*” - .

La ulteriore “documentazione utile” andrà posizionata, sempre in un’unica cartella compressa in formato zip, nell’apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All’esito del rilascio della domanda, la stessa, unitamente a tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle presenti disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali.

La tenuta del fascicolo relativo alle domande di sostegno e di pagamento, in modalità esclusivamente elettronica, con tutta la documentazione pertinente, rimarrà custodito presso gli uffici del CAA ovvero del professionista autorizzato, fatte salve le acquisizioni del fascicolo da parte dell’Organismo pagatore, da parte del Dipartimento Agricoltura e di tutti gli organismi nazionali e comunitari preposti a controlli e verifiche ai sensi della vigente normativa.

La domanda di sostegno può essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed esclusivamente in caso sia accertata la presenza di errori c.d. palesi, per l’elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 05 del 14.07.2015 emanata dall’Organismo Pagatore Arcea. L’eventuale errore palese dovrà essere oggetto di comunicazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 20 giorni dalla data di accettazione della domanda di sostegno all’indirizzo PEC del Settore competente.

Modalità di presentazione della domanda di sostegno: disposizioni specifiche per l'intervento 16.3.1.

Fermo restando quanto disposto al precedente paragrafo 1.1, la presentazione delle domande di sostegno per l’intervento 16.3.1 deve avvenire attraverso il capofila dell’aggregazione proponente che presenta, secondo le modalità precedentemente descritte, una **domanda di sostegno unica per il progetto**, e caricando tutta la documentazione prevista al punto 11.1 delle disposizioni attuative.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Istruttoria

L’istruttoria delle domande di sostegno riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri di selezione individuati per ciascuna Misura e riportati nelle Disposizioni attuative.

L’esame delle domande sarà effettuato dal Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari della Regione Calabria attraverso istruttori appositamente nominati che si potranno avvalere del supporto dei CAA ovvero del professionista accreditato, per quanto inerente alle attività di identificazione, classificazione e ordinamento della documentazione di progetto.

Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno intervento 16.3.1 5

La Regione si riserva altresì di avvalersi di eventuale supporto tecnico specialistico laddove si rendesse necessaria la fruizione di tali servizi.

Per ciascuna domanda di sostegno ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile pro-tempore di misura.

È in ogni caso applicabile quanto previsto dall'art. 6, co 1, lett. b) della L. 241/90 e s.m.i.

Ricevibilità e ammissibilità

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di accesso alla misura da parte dei beneficiari e la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata per come indicato nelle disposizioni attuative.

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati inseriti nella domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità prevista dalle presenti disposizioni, in particolare dal paragrafo 1.1;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti nelle Disposizioni attuative del presente bando, in capo al soggetto richiedente.

In sede di controllo di ammissibilità verranno verificati i documenti prodotti dal soggetto richiedente, inclusi quelli presentati allo scopo di provare l'ammissibilità alla spesa proposta e la congruità dei relativi costi.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione potrà procedere oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

Valutazione e predisposizione delle graduatorie

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi secondo i requisiti e i criteri di selezione previsti della Misura/Intervento.

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari formulerà la graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Verranno fatti salvi i diritti dei richiedenti a proporre, esclusivamente a mezzo PEC, eventuali istanze di riesame entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria provvisoria. Il Dipartimento si pronuncerà sulle istanze di riesame nei successivi 30 giorni.

Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno intervento 16.3.1 6

In esito alla procedura di riesame, la graduatoria definitiva e l'elenco delle domande escluse saranno approvati con Decreto Dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURC e sul seguente sito web: www.calabriapsr.it. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della notifica/comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Le domande di sostegno saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Intervento. Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione, l'Amministrazione procederà ad acquisire la documentazione prevista dal bando, anche a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nonché, ove previsto, alle verifiche ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115), in particolare, alla verifica del divieto di cumulo – (artt. 13 e 14) ed al rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (art. 15).

Le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, saranno, inoltre, subordinate all'esito delle verifiche dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs.159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

I provvedimenti di concessione del sostegno adottati dalle competenti strutture regionali dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- codici di verifica ai sensi del Regolamento sul Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti agli atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento proposto, all'investimento ammesso ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Sia le spese ammesse che il contributo concedibile dovranno essere distinte per intervento e tipologia;
- modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di eventuale pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità (Art. 71 del Reg 1303/2013), nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;

- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori, laddove pertinente, che deve essere compatibile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto di contributo; obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni;
- tempistica prevista per l'invio all'Amministrazione, da parte del beneficiario, del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto in segno di accettazione e di eventuali documenti richiesti.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato ed essere ritrasmesso esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), del soggetto richiedente titolare della domanda di sostegno, all'indirizzo PEC del settore competente entro 30 gg dalla data di ricezione della stessa.

I beneficiari dovranno inoltre trasmettere, unitamente al provvedimento di concessione sottoscritto, tutti i documenti previsti al punto 11.2 delle disposizioni attuative.

DOMANDA DI PAGAMENTO

Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Il sostegno viene erogato dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario Capofila relativa alla spese sostenute per l'attuazione del progetto sia dallo stesso Capofila che da ciascun partner sulla base della domanda di sostegno approvata. In allegato alla «domanda di pagamento», il capofila fornirà il dettaglio delle spese quietanzate sostenute da ciascuno (capofila e partner) nell'operazione.

I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Ricevuto il contributo, il capofila procederà, quindi, a destinare una quota del finanziamento a ciascun partner in base alle attività svolte nel progetto e alle spese dichiarate.

Le domande volte ad ottenere il pagamento del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero del professionista accreditato. È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti attive.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, viene, altresì, introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà allegare i documenti specificati nei successivi sotto-paragrafi 4.1, 4.2, 4.3. per ciascun tipo di domanda di pagamento.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere apposta, la dicitura *“Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020.....Misura/e.....”*.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso fino al termine degli impegni connessi con la concessione del contributo.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- anticipo;
- stato di avanzamento;
- saldo.

Anticipi

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico per l'investimento, esclusivamente se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

Possono comunque chiedere il versamento di un anticipo solo i beneficiari delle misure per le quali le Disposizioni attuative prevedono l'utilizzo di questa modalità di erogazione.

Inoltre, se un'operazione prevede sia spese per investimenti sia altre spese che non riguardano investimenti, gli anticipi possono riguardare solo il contributo concesso per gli investimenti. Per una definizione puntuale delle categorie di spesa che rientrano nella definizione di investimento, si rimanda al punto 7 "Costi ammissibili" delle disposizioni attuative.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario interessato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario della comunicazione di concessione del contributo. L'amministrazione concluderà il procedimento di liquidazione nei successivi 60 giorni. Termini differenti sono possibili ove contenuti nella comunicazione di concessione del contributo. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte del Dipartimento Agricoltura.

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, procede allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Stato di avanzamento (sal)

Le aggregazioni dovranno, attraverso il capofila, presentare domanda di pagamento relativa al primo SAL entro tre mesi dalla firma dell'atto di concessione del sostegno.

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- elaborati progettuali dei lavori eseguiti (elaborati grafici, relazione, computo metrico, quadro economico)
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, con specificazione della loro intestazione al capofila o al partner.
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.
- per le prestazioni d'opera a titolo gratuito (nell'ambito dei contributi in natura ove consentiti), certificazione redatta da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. Tale certificazione deve contenere il valore della prestazione non retribuita, determinato sulla base del tempo impiegato e del relativo costo orario. Le prestazioni d'opera di cui trattasi sono: attività di ricerca nonché professionali; operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari;
- per le spese per le quali è possibile richiedere il sostegno sulla base di costi standard ai sensi dell'art.67 lettere b) c) d) del Reg (UE) n.1303/2013, nel caso di approvazione da parte della Commissione europea e di indicazione all'interno delle Disposizioni attuative di Misura, le modalità di rendicontazione a cui fare riferimento sono quelle relative alla specifica Misura/Intervento e riportate con apposito documento nell'ambito di tali disposizioni.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 30% del contributo concedibile. Qualora siano stati concessi anticipi del 50% sull'importo totale ammesso, l'importo massimo delle domande di pagamento di SAL è del 50%; in questo caso, in fase di saldo dovrà essere rendicontato l'importo anticipato. Nel caso in cui non siano stati erogati anticipi, l'importo massimo della domanda di pagamento è pari al 90% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi.

La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo sarà svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il SAL in corso d'opera e, comunque, entro i 60 giorni dal controllo in loco. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente il 50% del contributo concedibile.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente.

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- certificato di agibilità, ove pertinente;

- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elaborati progettuali dei lavori eseguiti (elaborati grafici, relazione, computo metrico, quadro economico)
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, con specificazione della loro intestazione al capofila o al partner.
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Per le prestazioni d'opera a titolo gratuito (nell'ambito dei contributi in natura ove consentiti), certificazione redatta da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. Tale certificazione deve contenere il valore della prestazione non retribuita, determinato sulla base del tempo impiegato e del relativo costo orario. Le prestazioni d'opera di cui trattasi sono: attività di ricerca nonché professionali; operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 60

giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in base alla normativa regionale su sanzioni e riduzioni e qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo. Nel corso dei 60 giorni successivi al termine per la realizzazione degli interventi possono essere perfezionati gli atti amministrativi previsti dalle norme in materia nonché dalle disposizioni procedurali inerenti alla documentazione a corredo della domanda di pagamento.

L'ufficio istruttore competente, provvede:

- a verificare la conformità dei lavori/attività eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Prima del versamento del saldo finale la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 32 del Reg. (UE) della Commissione n. 809/2014 dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi al Responsabile del Procedimento.

NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

Nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al capofila beneficiario ovvero ai partner secondo la rispettiva quota di attività per come prevista in progetto. Non sono

pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 DLgs 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere

riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

h) Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

i) Il pagamento in contanti non è consentito

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura *“Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020. Misura/e.....”*. Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Per le operazioni finanziate, il beneficiario (capofila e partner) è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Non sono, pertanto, ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Nel rispetto dell'effetto incentivante assegnato ai contributi pubblici, sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, salvo eccezioni espressamente previste.

Per quanto inerente alle tipologie di spesa ed ai criteri da utilizzare per la valutazione di ammissibilità delle spese si rimanda all'allegato documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020".

TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per la realizzazione del progetto di cooperazione, per come indicato nelle disposizioni attuative, è stabilito in **2 anni** a decorrere dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

VARIAZIONI AL PROGETTO

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate variazioni al progetto:

- cambio del beneficiario
- modifiche alla composizione del partenariato;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario;
- adeguamenti tecnici alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario.

Le diverse tipologie di variazione sono soggette a distinte procedure amministrative ed a specifici adempimenti da parte dei beneficiari, come descritto nei sotto-paragrafi successivi.

Tutte le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, a seconda dei casi, in fase di autorizzazione della variazione o di controllo sulla relativa domanda di pagamento. In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando;
- sono conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente;

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti nella variazione al progetto potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della formale approvazione della stessa. La realizzazione della

variazione non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variazione, a carico del beneficiario.

L'amministrazione si determinerà nei successivi 60 giorni dalla richiesta di variante.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Cambio beneficiario

Dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Gli uffici regionali verificano, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, alle parti interessate. In questo caso, prima della formalizzazione del subentro, il cedente è tenuto a rendicontare le spese ammissibili sostenute durante il periodo in cui risulta titolare del provvedimento di concessione del contributo. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 6.3 delle presenti disposizioni procedurali, la rendicontazione dovrà essere presentata anche se di importo inferiore al 30% del contributo.

Qualora, invece si accerti il difetto dei requisiti la Regione comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Modifiche alla composizione del partenariato

Nel corso del progetto, il partenariato può subire modifiche a seguito di esclusione, recesso o sostituzione di uno o più partner. Con la firma dell'impegno a cooperare e/o dell'accordo di cooperazione (allegato 2 alle disposizioni attuative), i partner concordano in merito alle modalità di attivazione ed alle condizioni necessarie per ciascuna di queste fattispecie.

In ogni caso, i recessi, le proposte di esclusione e, nei casi previsti, di sostituzione devono essere comunicati tempestivamente alla Regione e, ove pertinente, al capofila del progetto di cooperazione.

Le modifiche alla composizione del partenariato determinano sempre una valutazione, da parte della Regione, relativa al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di punteggio ed al rispetto degli obiettivi del progetto di cooperazione. In esito a questa valutazione, le modifiche alla

composizione del partenariato possono essere respinte e/o determinare l'applicazione di sanzioni o la revoca del contributo assegnato a singoli beneficiari o all'intero progetto.

Cambio della sede dell'investimento

Le variazioni relative al cambio della sede dell'investimento devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio dell'autorizzazione.

Allo stesso modo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve fare preventiva richiesta - motivando in maniera dettagliata lo spostamento - agli uffici regionali che possono o meno autorizzare lo spostamento.

Variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto

Le variazioni che hanno per oggetto modifiche tecniche al progetto approvato e/o modifiche alle categorie di spesa del quadro economico (es. opere murarie, acquisto attrezzature, acquisto macchinari, sistemazioni esterne, ecc...) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione degli uffici istruttori regionali e devono essere contenute **entro il limite massimo del 30%** dell'importo complessivo approvato in fase di concessione del contributo.

Non potranno essere presentate varianti ai progetti che non risultino, contestualmente, aver realizzato un avanzamento fisico pari, almeno, al 35% dell'intero investimento

Il beneficiario titolare dell'investimento, contestualmente alla richiesta di variazione al progetto, dovrà produrre:

- Relazione tecnica esplicativa delle modifiche apportate redatta e asseverata da Tecnico abilitato;
- Quadro economico comparativo, distinto per categorie di spesa, del progetto originario e con variazione;
- Autodichiarazione rilasciata dal beneficiario ed asseverata da un tecnico abilitato, relativa al mantenimento del punteggio attribuito nella graduatoria definitiva dall'amministrazione regionale;
- Elaborati grafici di dettaglio;
- Computo Metrico modificato, riferito ai prezzi regionali utilizzati e/o corredato di tre preventivi per ciascuna voce oggetto di variazione;
- Eventuali Autorizzazioni/ Permessi.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto

Gli adeguamenti di **importo inferiore o uguale al 10%** del totale dell'investimento approvato possono essere effettuate dal beneficiario previa comunicazione, a mezzo PEC, agli uffici regionali competenti. La variazione si considererà automaticamente concessa e la verifica di tutti i requisiti di ammissibilità della variazione sarà effettuata a posteriori in sede di controllo amministrativo e/o in loco della domanda di pagamento se, trascorso il termine di giorni 30 dall'acquisizione al protocollo regionale della suddetta comunicazione, non risulti effettuata richiesta integrativa di documentazione o informazioni da parte del competente ufficio Regionale.

Nel qual caso, il beneficiario dovrà fornire quanto richiesto ed attendere la formale approvazione da parte dell'ufficio richiedente

Inoltre, devono essere comunicati agli uffici Regionali competenti, le variazioni dei fornitori e /o dei beni, che comportano la sostituzione del preventivo inizialmente posto a base dell'istruttoria, quand'anche ciò non comporti un aumento della spesa.

In sede di verifica finale dell'investimento, tale variazione sarà adeguatamente valutata dai controllori incaricati.

PROROGHE

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, che non dovrà essere in ogni caso inferiore al 30% dell'investimento complessivo, dovranno essere comunicate alla Struttura competente del Dipartimento. Questo accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

La concessione della proroga è sempre subordinata ad un controllo amministrativo che riguarderà:

- 1) la scadenza della garanzia fideiussoria ed eventuale aggiornamento della stessa al nuovo termine richiesto con la proroga;
- 2) la sussistenza, debitamente documentata, delle cause e delle motivazioni, che hanno determinato la richiesta di proroga;
- 3) il rispetto della tempistica massima, prevista anche ai sensi delle disposizioni attuative della misura di pertinenza e dal PSR 2014-2020 per la realizzazione del progetto;

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante alla Regione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'allegato III del Reg. 808/2014 dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità. In particolare:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR,

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web

e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

- b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader:

++ Logo di Leader ++ Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato III, parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

L'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce, inoltre, che i dati che riguardano il beneficiario saranno pubblicati in conformità e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

INFORMATIVA ANTIMAFIA

La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 83 D.lgs. n. 159/2011 procederà, previa richiesta al beneficiario di tutta la documentazione necessaria, ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011.

MONITORAGGIO

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto inerente alla presentazione e gestione delle domande di aiuto e di pagamento e, in particolar modo, per le attività afferenti la tenuta e la logistica della documentazione di progetto, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari si riserva di stipulare specifico accordo con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) allo scopo di massimizzare il livello di efficacia dell'azione amministrativa su base territoriale. Informazioni e modalità procedurali relative a tali attività saranno prontamente comunicate a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito del programma.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento agricoltura e Risorse Agroalimentari
Autorità di Gestione PSR 2014-2020



PROT. DEC
64316 21 FEB. 2018

Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari
Dirigente Settore 7
Dott. Domenico Modaffari
SEDE

Oggetto: *Parere di coerenza programmatica - Nota n. 64229 del 21/02/2018.*

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, relativa alla richiesta di parere sulla proposta di decreto avente per oggetto: "PSR Calabria 2014-2020 - Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione alla Misura 16 - Intervento 16.3.1 - "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti il turismo rurale". Annualità 2018", con la presente si rilascia parere favorevole di coerenza programmatica.

Alessandro Zanfino
Autorità di Gestione PSR 2014-2020